



Secondo l'avvocato generale Yves Bot un cittadino dell'Unione che abbia soggiornato per oltre dieci anni nello Stato membro ospitante può essere allontanato qualora il suo comportamento delittuoso metta a repentaglio la pubblica sicurezza

Inoltre, il fatto di aver dissimulato, con minaccia o violenza sulla vittima, un comportamento delittuoso che costituisce una grave turbativa dell'ordine pubblico può privare l'autore dell'infrazione della protezione contro l'allontanamento risultante da un soggiorno prolungato nello Stato membro ospitante

La direttiva relativa al diritto dei cittadini dell'Unione di soggiornare e di circolare liberamente nel territorio degli Stati membri¹ prevede le condizioni di esercizio di tale diritto e le relative limitazioni per motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza o sanità pubblica. Lo Stato membro ospitante non può adottare una decisione di allontanamento nei confronti di un cittadino dell'Unione che abbia acquisito un diritto di soggiorno permanente (dopo un periodo ininterrotto di almeno cinque anni) se non per gravi motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza. Qualora il cittadino dell'Unione abbia soggiornato negli ultimi dieci anni nel territorio dello Stato membro ospitante, una decisione di allontanamento può essere adottata solo per motivi imperativi di pubblica sicurezza.

I., cittadino italiano, vive in Germania dal 1987. Con decisione del 16 maggio 2006, è stato condannato a una pena detentiva di sette anni e sei mesi per abuso sessuale, violenza sessuale e stupro ai danni della figlia minore della sua ex compagna (dal 1990 al 2001). I. si trova in carcere dal 10 gennaio 2006 e la fine della pena detentiva è prevista per il 9 luglio 2013.

Con decisione del 6 maggio 2008, la giustizia tedesca ha constatato, in forza del diritto tedesco, la perdita del diritto di ingresso e di soggiorno di I., segnatamente per il rischio di recidiva e gli ha intimato di lasciare il territorio tedesco, pena l'espulsione verso l'Italia.

L'Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen (Tribunale amministrativo regionale superiore per il Land Renania Settentrionale-Vestfalia, Germania), adito in appello, chiede in sostanza alla Corte di giustizia se l'abuso sessuale ai danni di minore, la violenza sessuale e lo stupro costituiscano «motivi imperativi di pubblica sicurezza» che possono giustificare l'allontanamento di un cittadino dell'Unione presente da più di dieci anni nel territorio dello Stato membro ospitante (Germania).

L'avvocato generale Yves Bot richiama anzitutto la giurisprudenza della Corte² in base alla quale gli illeciti che presentano un livello di gravità tale da minacciare direttamente la tranquillità e la sicurezza fisica della popolazione nel suo insieme, o di una gran parte di essa, possono rientrare nella nozione di «motivi imperativi di pubblica sicurezza».

Secondo l'avvocato generale, pur essendo incontestabile, nella fattispecie, che l'abuso sessuale ai danni di minore, la violenza sessuale e lo stupro in ambito familiare costituiscano un attentato

¹ Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri (GU 2004, L 229, pag. 35 e GU 2005, L 197, p.34).

² Sentenza della Corte del 23 novembre 2010, Tsakouridis ([C-145/09](#)). Tale sentenza riguardava la lotta alla criminalità connessa al traffico di stupefacenti in associazione criminale.

particolarmente grave a un valore fondamentale della società, questo tipo di atto, tuttavia, non rientra nella nozione di «pubblica sicurezza» ai sensi della direttiva³.

In tal senso, la direttiva distingue nettamente tra la nozione di ordine pubblico e quella di pubblica sicurezza, ove la seconda riveste una gravità superiore rispetto alla prima, trattandosi di derogare alla protezione rafforzata di cui beneficia il cittadino dell'Unione. Infatti, queste due nozioni corrispondono a realtà criminologiche differenti. Il reato, come violazione delle norme penali, comporta una turbativa dell'ordine pubblico stabilito dallo Stato membro, mentre il riferimento alla nozione di pubblica sicurezza non deriva, in modo automatico, dal solo fatto di aver commesso un reato, bensì da un comportamento delittuoso particolarmente grave per natura ed effetti, i quali vanno al di là del pregiudizio individuale causato alla vittima o alle vittime. Le due nozioni non sono quindi identiche: se è vero che ogni comportamento che crea un pericolo per la pubblica sicurezza minaccia per definizione l'ordine pubblico, non è vero il contrario, anche se l'atto commesso può suscitare nell'opinione pubblica un'emozione che è il riflesso della turbativa causata dal reato.

L'avvocato generale considera che la soluzione alla questione se chi delinque, con il suo comportamento, costituisca un pericolo per la pubblica sicurezza dipende quindi non solo dalla gravità del reato commesso, di cui la pena comminata o inflitta dà un'idea, ma soprattutto dalla sua natura. Pertanto, se è vero che I. rappresenta incontestabilmente un pericolo nella sfera familiare, non è accertato, per la natura dell'atto commesso, che egli costituisca una minaccia per la sicurezza dei cittadini dell'Unione, come avverrebbe nel caso di un predatore sessuale, criminale particolarmente pericoloso caratterizzato da comportamenti come quelli rivelati dai casi Dutroux e Fourniret. Decidere in altro modo equivarrebbe a riconoscere che la sola gravità oggettiva di un reato, determinata dalla relativa pena, costituisca potenzialmente una giustificazione di una misura di allontanamento per un «motivo imperativo di pubblica sicurezza», il che sarebbe contrario alla filosofia della direttiva.

Tuttavia, ciò non significa che, nella fattispecie, I. sia al riparo da una misura di allontanamento.

Infatti, l'avvocato generale prosegue precisando che **I. non può beneficiare della protezione rafforzata contro l'allontanamento prevista dalla direttiva, nella misura in cui egli non era realmente integrato nella società dello Stato membro ospitante.**

Al riguardo, egli sottolinea che i «motivi imperativi di pubblica sicurezza» costituiscono l'unica eccezione alla protezione contro l'allontanamento, di cui può beneficiare un cittadino dell'Unione che abbia soggiornato nei dieci anni precedenti l'adozione della misura di allontanamento nel territorio dello Stato membro ospitante. La direttiva contiene una presunzione relativa d'integrazione la cui prova contraria emerge, nel caso di specie, dagli atti commessi da I., che dimostrano che egli non era realmente integrato e non può quindi beneficiare di tale protezione rafforzata.

È innegabile che, se questi fatti, tenuto conto della loro data, fossero stati noti fin da quando sono stati commessi, I. sarebbe stato perseguito penalmente e allontanato senza poter beneficiare della protezione prevista dalla direttiva. Infatti, l'integrazione del cittadino dell'Unione è fondata anche su fattori qualitativi e, per l'avvocato generale, è evidente che il comportamento di I. denota un'assenza totale di volontà di integrazione nella società dello Stato membro ospitante. Egli non può quindi avvalersi della protezione accordata al termine di un soggiorno di dieci anni, periodo che non è stato interrotto solo perché il suo comportamento è rimasto nascosto.

L'avvocato generale Bot ritiene che una situazione illecita di questa natura non possa creare diritti per il solo fatto di essere durata a lungo. Inoltre, la direttiva stessa prevede che gli Stati membri possano adottare le misure necessarie per rifiutare, estinguere o revocare un diritto da essa conferito in caso di abuso di diritto o frode. Spetta alla Corte trarre le conseguenze da tale frode.

L'avvocato generale conclude (pertanto) che **un cittadino dell'Unione non può invocare il diritto a una protezione rafforzata contro l'allontanamento previsto dalla direttiva quando è**

³ Articolo 28, paragrafo 3, della direttiva 2004/38/CE.

dimostrato che egli trae tale diritto da un comportamento delittuoso che costituisce una grave turbativa per l'ordine pubblico dello Stato membro ospitante.

IMPORTANTE: Le conclusioni dell'avvocato generale non vincolano la Corte di giustizia. Il compito dell'avvocato generale consiste nel proporre alla Corte, in piena indipendenza, una soluzione giuridica nella causa per la quale è stato designato. I giudici della Corte cominciano adesso a deliberare in questa causa. La sentenza sarà pronunciata in una data successiva.

IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale](#) delle conclusioni è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia

Contatto stampa: Estella Cigna Angelidis ☎ (+352) 4303 2582

Immagini della lettura delle conclusioni sono disponibili su «[Europe by Satellite](#)» ☎ (+32) 2 2964106